

VII.

*La Novella Elettorale 27 Ottobre 1889 B. L. P. Nr. 16, concernente i ricorsi contro la procedura di elezione.*

*Senza attuale importanza pratica*, si noti per semplice esplicazione di teoria giuridica, quanto segue:

Ancora la Novella del 1889, aveva proclamato il *principio dell'ammissibile separazione del giudizio della legalità dell'elezione nei singoli corpi*, pel caso di ricorso, per modo che l'annullamento di uno degli stessi non dovesse influire sull'atto elettorale di un altro corpo, ritenuto legale. — Questo principio, quantunque possa spesso offrire qualche indiscutibile vantaggio pratico, d'altro canto esaminato da un punto di vista puramente giuridico, non si presenterebbe corretto, apparendo dettato da viste di comodità e di opportunità e perchè l'elezione di un corpo, non essendo che una parte del secondo stadio della c. d. procedura di elezione di tutti i corpi, non dovrebbe venir isolatamente nella sua specialità considerata e giudicata, fatta astrazione dalle emergenze degli altri corpi, che pur sulla stessa riflettonsi. — È quasi impossibile scindere la legalità delle premesse, dalla legalità delle conseguenze; la legalità di singoli atti, dalla legalità del loro complesso.

Risulta quindi, uno spostamento di principî nella procedura di elezione, che come si ebbe a rilevare, per la sua posizione giuridica e per le direttive determinanti date dalla legge, dovrebbe formare un complesso, da non potersi scindere, senza un possibile pregiudizio di principî e di conseguenze.

*La questione non ha del resto — come si disse — più importanza pratica*, di fronte alla attuale chiara stilizzazione del § 33 Reg. El. dalm., per cui l'annullamento parziale o totale dell'elezione di uno dei corpi elettorali, non ha per necessaria conseguenza la nullità dell'elezione degli altri corpi elettorali, seguita più tardi. — (Legge 7/8 1897 B. L. Pr. Nr. 16).

Questa osservazione, *puramente teorica e dottrinale*, rilevasi solamente in linea giuridica.

Si noti ancora che: